

Affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Case per ferie, Case religiose di ospitalità, Ostelli per la gioventù (T.U.L.P.S. - Legge Regionale n. 17/2001)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della Legge 241/190 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni, formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

- che è in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. nonchè (qualora sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande) dall'art. 71, commi 1, 2, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010 (1)¹:

- che, ai sensi dell'art. 67² del D.Lgs 159/2011, nei propri confronti, non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto, e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;

[in caso di società] di allegare apposita dichiarazione a firma dei soggetti di cui all'articolo 2 del DPR 252/1998, nella quale gli stessi attestano l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011³.

- che l'attività è denominata
con la specificazione tipologica aggiuntiva di

1 (1) Art. 71, commi 1,2,3,4,5 del D.Lgs. 59/2010:

co. 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale; e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

co. 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica, il buon costume per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

co. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione;

co. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

co. 5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del DPR 3 giugno 1998, n. 252. Tutti i soggetti individuati dal citato art. 2 del DPR 252/1998 devono compilare l'allegato Dichiarazione dei soci/amministratori.

2 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 159/2011, rientrano in tale previsione anche le cause di divieto, decadenza e sospensione di cui alla legge 575/1965.

3 Vedi nota 2.

che l'attività si compone da n. camere di cui:

singole

doppie

triple

quadruple

quintuple

altro

per un totale di posti letto n.

- che l'attività si svolge con apertura

- che l'attività:

☐ prevede la somministrazione⁴ di alimenti e bevande per gli alloggiati⁵

☐ non prevede la somministrazione di bevande e alimenti

(solo per case vacanze) che l'attività viene svolta in forma:

☐ Imprenditoriale

☐ Non imprenditoriale

☐ (solo per case vacanze) che l'attività si svolge nella/e seguente/i unità abitativa/e sita/e in:

Indirizzo <input type="text"/>	<input type="text"/>	Civico <input type="text"/>
Municipalità <input type="text"/>	Cap <input type="text"/>	
Scala <input type="text"/>	Piano <input type="text"/>	Interno <input type="text"/> per posti letto n. <input type="text"/>

- che i prezzi che si intendono praticare sono:

Minimi da a

Massimi da a

- che la struttura ricettiva dista da (*distanza in mt*)

Fermata mezzi pubblici

Stazione taxi

Aeroporto

Zona shopping

Ufficio informazione turistiche

Stazione ferroviaria

Sistema autostradale

Servizi di battello

Ospedale

Farmacia

4 In caso di somministrazione, deve essere inoltrata notifica all'Autorità competente delle attività in campo alimentare, ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6, del Regolamento CE 852/2004.

5 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati, non sono soggette ad autorizzazione e possono essere esercitate con la presente segnalazione certificata (art. 64, c. 2 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59)

Polizia Amministrativa – Affittacamere, Case e appartamenti per vacanze, Case per ferie, Case religiose di ospitalità, Ostelli per la gioventù
(T.U.L.P.S. - Legge Regionale n. 17/2001)

VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

Stazione dei Carabinieri

- che ha la disponibilità dell'immobile in cui verrà svolta l'attività a titolo di:

☐ ☐ altro

(specificare) ,

- che la società richiedente non è assoggettata a fallimento o ad altra procedura concorsuale⁶.

- che è adempiente agli obblighi tributari in relazione ai tributi comunali TaRSU, ICI e TOSAP/COSAP riferiti ad immobili residenti sul territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi titolo detenuti dal sottoscrittore e/o dalla società rappresentata da sottoscrittore.

☐ (Solo in caso di *affittacamere*) che sono rispettati i requisiti e servizi minimi di cui all'allegato A della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17, Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere, pubblicata sul BURC Speciale del 29 novembre 2001, che prescrivono:

- Servizio di ricevimento assicurato per dodici ore su ventiquattro;
- Servizio di notte a chiamata;
- Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque ad ogni cambio di cliente;
- Pulizia quotidiana dei locali;
- Un locale bagno completo ogni sei posti letto;
- Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento nella stagione invernale;
- Sistemazione delle camere (letto, una sedia per letto, illuminazione normale, tavolino, armadio, comodino - specchio con presa di corrente nella camera senza bagno - cestino rifiuti;
- Linea telefonica con apparecchio per uso comune.

☐ (Solo in caso di *case e appartamenti per vacanze*) che sono rispettati i requisiti e servizi minimi di cui all' ALLEGATO B della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17, *Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere*, pubblicata sul BURC Speciale del 29 novembre, che prescrivono:

- Una superficie minima utile non inferiore a otto mq per ciascun posto letto;
- Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, e riscaldamento nella stagione invernale;
- Manutenzione dell'immobile e degli arredi;
- Pulizia delle unità abitative a cambio di cliente.

☐ (Solo in caso di *case per ferie*) che sono rispettati i requisiti e servizi minimi di cui all' ALLEGATO C della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17, *Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*, pubblicata sul BURC Speciale del 29 novembre 2001, che prescrivono:

- Una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio, di otto mq per le camere ad un letto e di quattordici mq per le camere a due letti con un incremento di quattro mq per ogni letto in più, per un massimo di quattro posti letto per camera;
- Un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni otto posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera con acqua corrente calda e fredda, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- Cucina;
- Sala da pranzo;

⁶ Solo in caso di società.

- Locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di venticinque mq per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più;
- Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- Cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- Telefono ad uso degli ospiti;
- Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- Pulizia quotidiana dei locali;
- Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.

☐ *(Solo in caso di case religiose per ospitalità)* che sono rispettati i requisiti e servizi minimi di cui all'ALLEGATO G della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17, *Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*, pubblicata sul BURC Speciale del 29 novembre 2001, che prescrivono:

- Accesso indipendente;
- Per le case esistenti alla data di entrata in vigore della presente Legge, una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di sei mq per le camere ad un letto e dodici mq per le camere a due letti;
- Un wc ogni sei posti letto con un minimo di un wc per piano, un bagno o doccia ogni sei posti letto con un minimo di un bagno o doccia per piano, un lavabo in ogni camera, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. In questo rapporto non si calcolano i posti letto in camere dotate di servizi igienici privati;
- Locale soggiorno di ampiezza complessiva minima di venticinque mq per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più;
- Spazio adeguato per eventuale cucina comune;
- Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona, oltre ad un tavolino e un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- Cassetta di pronto soccorso secondo le norme;
- Telefono ad uso degli ospiti;
- Chiamata di allarme in tutti i servizi;
- Pulizia quotidiana dei locali;
- Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;
- Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale.

☐ *(Solo in caso di ostello per la gioventù)* che sono rispettati i requisiti e servizi minimi di cui all'ALLEGATO D della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17, *Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere*, pubblicata sul BURC Speciale del 29 novembre 2001, che prescrivono:

- Camere, con possibilità di posti letto anche sovrapposti, con un minimo di otto metri cubi a posto letto;
- Un wc ogni sei posti letto, con un minimo di un wc per piano, una doccia ogni sei posti letto con un minimo di una doccia per piano, un lavabo ogni quattro posti letto con un minimo di due per piano, uno specchio con presa di corrente in ogni camera. Nel rispetto del rapporto con i posti letto non si computano quelli in camere con servizi privati;
- Cucina;
- Sala da pranzo;
- Locale soggiorno di superficie complessiva minima di venticinque mq per i primi dieci posti letto e 0,5 mq per ogni posto letto in più;

- Adeguato arredamento delle camere da letto comprendente al minimo un letto, una sedia, un comodino, uno scomparto armadio per persona oltre ad un tavolino ed un cestino rifiuti per ciascuna camera;
- Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell'autorità sanitaria;
- Telefono ad uso degli ospiti;
- Pulizia quotidiana dei locali;
- Fornitura e cambio della biancheria, ivi compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente;
- Fornitura di energia elettrica, acqua fredda e calda, riscaldamento nella stagione invernale;
- Chiamata di allarme in tutti i servizi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 commi 1 e 2 della Legge 241/90 e s.m.i.

SEGNALA

la variazione del legale rappresentante o del/i preposto/i

da

a

a seguito di *(inserire dettagli)*

per l'attività relativa a:

- ☐ affittacamere,
- ☐ case e appartamenti per vacanze,
- ☐ case per ferie,
- ☐ casa religiosa per ospitalità,
- ☐ ostello per la gioventù

AVVERTENZE PER IL DICHIARANTE

- Ai sensi dell'art. 19, comma. 3 della legge 241/90 e s.m.i., il Comune verificherà d'ufficio entro 60 giorni dalla segnalazione certificata di inizio attività, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti, in mancanza dei quali adotterà motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
- I titolari e gestori delle strutture ricettive extralberghiere hanno l'obbligo di comunicare ai Comuni e agli Enti Provinciali per il Turismo (E.P.T.) competenti per territorio i prezzi minimi e massimi che intendono applicare, relativi a ciascun servizio offerto, così come previsto dalla normativa vigente. Il Comune provvede alla vidimazione delle comunicazioni pervenute. Copia della comunicazione è restituita all'interessato ed inviata alla Regione ed all'Ente Nazionale Italiano per il Turismo. In caso di sostituzione del titolare o del Gestore della struttura ricettiva le tariffe comunicate per l'anno solare in corso devono rimanere invariate. Nel caso in

cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici. La mancata o incompleta comunicazione, entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

- È fatto obbligo di esporre in modo visibile al pubblico, nella zona ricevimento o recapito degli ospiti, ed in ogni camera o unità abitativa, una tabella con i prezzi praticati per l'anno solare in corso.
- Limitatamente agli ostelli per la gioventù, alle case per ferie ed alle case religiose di ospitalità è fatto obbligo di esporre il regolamento interno della struttura all'ingresso dell'immobile ed in ogni camera;
- Le attività in questione, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze, possono comprendere la somministrazione di cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate, nonché a coloro che possono utilizzare le strutture in conformità alle finalità sociali delle stesse.
- Gli esercizi ricettivi di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune. Per le denominazioni uguali o analoghe alle aziende cessate deve esservi formale autorizzazione del titolare dell'azienda cessata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)

Art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

Art. 92

Oltre a quanto è previsto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 art. 71 (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Legge Regionale 17/2001